

G. M. SYSTEM 2000 S.R.L.

ELABORAZIONE DATI

40124 BOLOGNA - vicolo Mariscotti, 4
Tel. 051/582270 - Fax 051/582299
gmbologna@studioguandalini.net

41124 MODENA - Viale Carlo Sigonio, 54
Tel. 059/225682 - Fax 059/222206
modena@studioguandalini.net

43121 PARMA - via Verdi, 9
Tel. 0521/532656 - Fax 0521/201455
parma@studioguandalini.net

Bologna, Modena, Parma 18/03/2020

A tutti i clienti dello Studio
- Loro sedi -

Oggetto: Decreto "Cura Italia" – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.

E' stato finalmente pubblicato il Decreto Legge "Cura Italia"; ne riepiloghiamo, in questa prima parte, gli aspetti maggiormente salienti, in tema di misure che interessano la farmacia, riguardo al potenziamento del SSN ed in materia di lavoro.

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Articolo 14 Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria	<u>Ai dipendenti della farmacia</u> , in quanto operatori nel settore della dispensazione del farmaco, <u>non si applica la quarantena con sorveglianza attiva</u> nel caso in cui abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19; <u>naturalmente, qualora risultino positivi a tale virus o presentino sintomatologia respiratoria, devono sospendere immediatamente l'attività.</u>
Articolo 15 Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale	Produttori, importatori di mascherine chirurgiche e coloro che li immettono in commercio possono derogare alle norme vigenti per produrre, importare ed immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, con un iter che prevede un'autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, vengono attestate le caratteristiche tecniche delle mascherine e viene dichiarato che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Poiché, rispetto a tale operato, è previsto comunque un controllo di conformità delle mascherine chirurgiche da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS), <u>è quantomai opportuno, per la farmacia</u> , richiedere al produttore o al grossista, <u>copia della documentazione inerente al parere favorevole dell'ISS</u> , in assenza di certificazione CE, <u>oppure all'INAIL in merito ai DPI.</u>

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Articolo 22 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	Si riepilogano le casistiche che possono riguardare la farmacia: <u>Almeno sei dipendenti (calcolati in base alle percentuali di lavoro prestato)</u> Si accede al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) <u>per un periodo massimo di nove settimane</u> ; l'informativa al sindacato è necessaria, non è richiesto contributo addizionale, non rileva ai fini della computabilità e la domanda è presentata direttamente tramite il sito dell'INPS. <u>Tutte le altre casistiche (calcolati in base alle percentuali di lavoro prestato, ma vale anche per un solo dipendente)</u> Si accede alla Cassa Integrazione in deroga, <u>per un massimo di nove settimane</u> ; è richiesto un accordo tra l'associazione sindacale e la Regione, che emette decreto di concessione e lo consegna all'INPS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Articolo 22 (segue)</p>	<p>Non rientrano in questa casistica i datori di lavoro domestico. Si prevede un limite complessivo di risorse, destinate (come peraltro anche le altre tutele) solo ai lavoratori già assunti alla data del 23 febbraio 2020. Le domande alla Regione o alla Provincia autonoma sono esaminate in ordine cronologico. Il pagamento avviene direttamente da parte dell'INPS, con obbligo, in capo al datore di lavoro, di comunicare all'Istituto tutti i dati necessari per poter procedere.</p>
<p>Articolo 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato</p>	<p>I genitori lavoratori dipendenti (compresi gli affidatari) hanno diritto a fruire (con le modalità che saranno stabilite dall'INPS), per i figli di età non superiore ai 12 anni (limite non previsto per i figli disabili in situazione di gravità accertata), di uno specifico congedo (non superiore a 15 giorni, continuativo o frazionato), per effetto della chiusura dei servizi di infanzia e scolastici. A fronte di questa possibilità, il lavoratore percepisce una indennità pari al 50% della retribuzione (con i parametri già previsti per il congedo di maternità, senza considerare il rateo di tredicesima, gratifiche natalizie od altri premi). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Nel caso in cui il periodo coincida con il congedo parentale, i giorni sono convertiti nello specifico congedo da chiusura dei servizi di infanzia e scolastici. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, alle medesime condizioni indicate nel paragrafo precedente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e didattici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa, è possibile richiedere un bonus complessivo di 600 euro, per il medesimo periodo, per servizi di baby-sitting, attraverso il libretto di famiglia (già previsto per fruire di prestazioni di lavoro occasionale). Queste agevolazioni non spettano ai collaboratori domestici.</p>
<p>Articolo 24 Estensione durata permessi retribuiti</p>	<p>I giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (previsti nel caso di figli disabili ai sensi della legge 104/1992), aumentano a dodici, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.</p>
<p>MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'</p>	
<p>Articolo 63 Premio ai lavoratori dipendenti</p>	<p>Ai dipendenti, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Non è carico della farmacia ed è riconosciuto in via automatica</p>

G. M. SYSTEM 2000 S.R.L.

ELABORAZIONE DATI

SEGUE LETTERA DEL 18/03/2020

A disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

G.M. SYSTEM 2000 SRL